

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

REVISORE UNICO

VERBALE N.6 del 10 novembre 2020

La sottoscritta Revisore Unico del Comune di Arquata del Tronto

A seguito della richiesta pervenuta il 9 novembre, dove si chiede di esprimere il parere, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n.90 del 04/11/2020 recante come oggetto *"Modifiche e integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo"*;

Esaminato

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018/2020 approvato nella Giunta Comunale del 24 dicembre 2018 n. 148, come fornito dall'Ente, e la sua modifica ed integrazione deliberata nella Giunta Comunale del 8 luglio 2020 n. 50;

Visto

- Il D.Lgs 267/2000 e la normativa contrattuale di categoria;
- l'art.5 del CCNL 01/04/1999 e relative modificazioni ed integrazioni (CCLN 21/05/2018);
- l'art.40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'art.55 del D.Lgs. 150/2009;
- i Verbali del Revisore Unico n. 17 del 20 dicembre 2018 e n.11 del 11 luglio 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Riscontrato

Che le modifiche e le integrazioni proposte, più sotto integralmente riportate, sembrano non modificare quanto già sottoposto a verifica dal precedente Revisore in termini

- di compatibilità con i vincoli di bilancio,
- di coerenza delle clausole con il CCLN vigente e le norme di legge in materia,
- di copertura della spesa,
- di disponibilità finanziaria;

Esprime

Per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla seguente riformulazione dell'art.2, comma 2 dell'allegato A avente per oggetto " Criteri procedure per progressioni nella categoria" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018/2020:

A parità di fascia di punteggio attribuito per la valutazione della performance, vengono individuati i seguenti criteri aggiuntivi:

- 1) Anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella prevista per accedere alla progressione un punto per ogni anno fino ad un massimo di punti tre;*
- 2) A parità di anzianità di servizio preferenza per coloro che non hanno mai effettuato una progressione orizzontale;*
- 3) A parità della predetta condizione preferenza per coloro che da più tempo sono collocati in una determinata categoria economica;*
- 4) In caso di ulteriore parità di punteggio verrà considerato quanto previsto dall'art.5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994 n.487.*

Il Revisore Unico
Dott. Lidia Lebboroni

